


L'importanza di un metodo



La trama dell'accountability



L'accountability e l'approccio basato sul rischio Considerando 74 (art. 5, par. 2 e art. 24)



Sicurezza del trattamento - considerando 77 (art. 32)



Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per DIMOSTRARE la conformità da parte del titolare o del responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti mediante:



CODICI DI
CONDOTTA




CERTIFICAZIONI



LINEE
GUIDA DEL
COMITATO



INDICAZIONI
DEL RPD



Articolo 40 Codici di condotta

Le associazioni e le categorie di titolari o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del regolamento relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati

b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici

c) la raccolta dei dati personali

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore

f) l'esercizio dei diritti degli interessati

e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati

d) la pseudonimizzazione dei dati personali

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento

Certificazione (art. 42)



Privacy by design e by default - Considerando 78 (art. 25)

La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.


Al fine di poter DIMOSTRARE la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default.

Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza.

In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati.


I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.

Responsabile del trattamento - Considerando 81 (art. 28)



L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per **DIMOSTRARE** il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento.


Registro delle attività di trattamento - Considerando 82 (art. 30)



Per DIMOSTRARE che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.



Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.



Rischio elevato? → V.i.p.



Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio.

Valutazione
d'impatto sulla
protezione dei
dati personali.

L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per **DIMOSTRARE** che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento.


Considerando 78 (art. 25)

Data breach Considerando 85 (art. 33)

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.



Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di DIMOSTRARE che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche





Qual è il vero cambiamento?




**Protezione
dati personali**

**Connessione tra l'elaborazione giuridica del concetto di
privacy e il progresso tecnologico**

La pubblica amministrazione oggi e la sua dimensione digitale

Opportunità tra mille contraddizioni






Vision



**Non considerare solo la
gratificazione
immediata collegata
all'innovazione...**

**...ma anche le
conseguenze future
(non sempre
immediatamente
percepibili)**

Necessità di andare oltre.... **.....la semplice implementazione delle regole**



Il ruolo chiave

